

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci  
*Consulente Tributario*  
*Revisore Legale*

Filippo Mengucci  
*Avvocato*  
*Dottore Ragioniere Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Roma, 23/01/2024

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Fiscale  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 11/F/2024

### **OGGETTO: I CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA' – MODALITA' ED ASSISTENZA PER LA REGOLARIZZAZIONE**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che l'Amministrazione finanziaria ha avviato una campagna di controlli sui dichiarativi dei contribuenti. Il cd. **controllo automatico della dichiarazione**, sulla base dei dati denunciati dal contribuente o, comunque, in possesso dell'Amministrazione finanziaria, può generare delle **comunicazioni di irregolarità**.

Tali comunicazioni di irregolarità sono inviate:

- con raccomandata A/R presso il domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
- tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);

- attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una **sanzione ridotta**, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

### Modalità e termini per la regolarizzazione

La regolarizzazione delle comunicazioni	→	deve avvenire <b>entro 30 giorni</b> dal ricevimento della prima comunicazione. In caso di <b>avviso telematico all'intermediario</b> che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di <b>90 giorni dalla trasmissione dell'avviso</b> .
Pagamento	→	Dell'imposta dovuta, degli interessi e della <b>sanzione ridotta a 1/3</b> di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte ( <b>10%</b> )

Se viene utilizzato il **modello F24 "precompilato"** allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari sia non titolari di partita Iva) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione.

Se non viene utilizzato il modello F24 "precompilato":

- il contribuente titolare di partita Iva deve versare esclusivamente in **via telematica**;
- il contribuente non titolare di partita Iva può pagare anche con il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.

Il contribuente può rateizzare le somme richieste nella comunicazione di irregolarità in un numero massimo **20 rate trimestrali di pari importo**.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all'intermediario). Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.

Se, invece, il contribuente non ritiene corretto l'esito del controllo può usufruire di una assistenza diversificata.

## Assistenza

**Ad un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati



Se l'Ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla **data di comunicazione della correzione da parte dell'Ufficio**. In questo caso, al contribuente viene consegnato un **nuovo modello di pagamento** con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'Ufficio intraprende il **procedimento ordinario di riscossione** per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo).

**Alle Sezioni di assistenza multicanale**



**telefonando ai numeri 800.90.96.96** (da telefono fisso - numero verde gratuito) o 0696668907 (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).

**I soggetti abilitati ai servizi telematici**



Possono utilizzare direttamente **il servizio "Civis"**, o il servizio di assistenza attraverso la posta elettronica certificata (Pec).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci